

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO  
ALL'IMPIANTO TERMICO DI MONTALE DI  
RIFIUTI PROVENIENTI DALLA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI (CSS) DELL'ATO  
TOSCANA CENTRO**

**ai sensi dell'art. 25, comma 4, lett. b), D.L. 1/2012 conv.  
L.27/2012**



il 10.12.2013 in Firenze, presso la sede dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ubicata in Viale Poggi, 2,

**tra**

**L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro** (di seguito denominata "**ATO**") con sede in Firenze, viale Poggi 2, C.F.06209840484, nella persona del dott. Lorenzo Perra, nato a Siena, il 15/02/1973, domiciliato per la carica, presso la sede di cui sopra, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ATO, che interviene al presente atto per conto del Gestore (quale di seguito definito)

**e**


**La Società CIS S.p.a.** (di seguito "**Proprietario dell'Impianto**"), con sede legale in Montale, via Walter Tobagi, 16A, P.I.00372200477, nella persona del suo legale rappresentante dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia, il 28/02/1966, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del CdA n. 39 del 15/11/2013 ;

**e**

**il Gestore di ambito** (di seguito definito), dal momento dell'adesione dello stesso alla presente Convenzione, come di seguito previsto.

premesso che:

- in data 30 ottobre 2008 i Comuni delle Province di Firenze, Prato e Pistoia hanno provveduto, ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. 61/2007, alla costituzione della Comunità di Ambito;
- con LRT n.69/2011, è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, a cui sono demandati, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato "Decreto", l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- che con la medesima LRT n.69/2011, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, le autorità servizio rifiuti subentrano nei contratti di servizio stipulati dalle comunità d'ambito, in essere alla data di entrata in vigore della citata legge, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico eventualmente già avviate dalle preesistenti Comunità di Ambito;
- con atto Assemblea Consortile n. 5 del 5 marzo 2009, e con delibere di assemblea n° 1/2011 e n.16/2011 ATO Toscana Centro aveva deciso di



procedere, con gara ad evidenza pubblica, alla scelta del soggetto (il **"Gestore di ambito"**) cui affidare in concessione (d'ora in poi **"Concessione"**) l'intera gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani dell'Ambito di pertinenza di ATO, definendone altresì il perimetro ed ha avviato le procedure per l'individuazione del Gestore di ambito concessionario, approvando gli atti necessari per la procedura di gara (**"Gara"**);

- Il Proprietario dell'impianto è titolare dell'attività commerciale dell' impianto di Termovalorizzazione sito in loc. Montale via Walter Tobagi, 16 - Pt (d'ora in poi **"Impianto"**);
- non è previsto che l'impianto rientri nella diretta disponibilità e, o gestione del Gestore di ambito così come evidenziato dalla deliberazione della Comunità n. 1 del 2011;
- il Piano d'Ambito di ATO Toscana Centro (Adottato con delibera del 26/7/2013), in considerazione del principio di prossimità e per perseguire l'autosufficienza territoriale nella gestione dei rifiuti urbani, prevede tuttavia il conferimento (d'ora in poi **"Conferimento"**) di rifiuti provenienti dalla gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO (d'ora in poi **"RU"**) all'Impianto, qualora in sede di offerta (**"Offerta"**) ai fini della Gara, il soggetto che si qualificherà come Gestore di ambito ne faccia espressa richiesta, confermando la sua piena adesione a quanto previsto nella presente Convenzione, ove così previsto in sede di Gara;
- la documentazione di Gara prevederà:
  - (a) che il Gestore di ambito firmi per adesione la presente convenzione tra ATO e il Proprietario dell'Impianto (d'ora in poi **"Convenzione"**), che con ciò diverrà contratto trilaterale e parte integrante del Contratto di Conferimento; e
  - (b) che il Conferimento all'Impianto da parte del Gestore di ambito sia regolato da un contratto di conferimento fra il Gestore di ambito e il Proprietario dell'Impianto (d'ora in poi **"Contratto di Conferimento"**) da redigersi e concludersi in osservanza della presente Convenzione.
- con Delibera di Cda n.21 del 28/10/2011 ATO ha approvato lo schema a base della presente Convenzione.

**tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le parti convengono quanto segue:**

## **1 Oggetto**




4



- 1.1 Oggetto della Convenzione è il complesso di condizioni e termini ai quali il Proprietario dell'Impianto s'impegna a disciplinare il Conferimento, mediante il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito ed ad accettare, ai sensi del medesimo, gli RU conferiti dal Gestore di ambito presso l'Impianto (d'ora in poi "**Servizio**"), sotto il controllo e secondo quanto previsto nella presente Convenzione per il Servizio di trattamento termico della frazione secca proveniente dalla selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati e o del CSS conferito dal Gestore di ambito e nello smaltimento/recupero dei conseguenti output di processo.

## **2 Contratto di Conferimento**

- 2.1 Il Proprietario dell'Impianto s'impegna, nell'interesse di ATO, a stipulare il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito, come previsto nella presente Convenzione, in conformità alle autorizzazioni e permessi del Gestore di ambito stesso e alle vigenti disposizioni normative, qualora il Gestore di ambito ne faccia espressa richiesta in sede di Offerta e ciò sia previsto nella Gara.
- 2.2 Il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito sarà stipulato entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di servizio fra l'ATO e il gestore selezionato.
- 2.3 Il Contratto di Conferimento, oltre a riportare i contenuti fondamentali della presente Convenzione, dettaglierà le modalità tecnico-operative con cui il Gestore di ambito conferirà i RU e il Proprietario dell'Impianto effettuerà il relativo Servizio e conterrà in particolare, in stretta aderenza e conformità a quanto previsto in questa Convenzione:
- a) il corrispettivo complessivo di Conferimento all'Impianto (d'ora in poi: "**Prezzo di accesso**") previsto all'art. 5 della presente convenzione e le relative modalità di aggiornamento;
  - b) le quantità e la qualità del RU che il Proprietario dell'Impianto s'impegna a ricevere e trattare, come indicato al successivo art.4;
  - c) le modalità di fatturazione del Prezzo di accesso e di calcolo degli interessi per ritardato pagamento;
  - d) le modalità tecniche e gli orari di Conferimento;
  - e) le specifiche del materiale in ingresso e in uscita dall'Impianto;
  - f) ogni altro elemento la cui statuizione contrattuale sia ritenuta necessaria dalle parti, purché non in contrasto con quanto previsto nella Convenzione.
- 2.4 Il Contratto di Conferimento non potrà derogare – espressamente o implicitamente – a quanto previsto nella presente Convenzione né essere modificato, senza l'espreso consenso della ATO e, nella sua forma



definitiva che sarà firmata dalle parti dovrà essere preventivamente approvata da ATO per iscritto, quanto a conformità con le previsioni della presente Convenzione.


- 2.5 La presente Convenzione non costituisce garanzia da parte di ATO del rispetto né degli obblighi da parte del Gestore di ambito, né degli obblighi del Proprietario dell'Impianto, che non potranno quindi in nessun caso rivalersi nei confronti dell'ATO per il mancato rispetto agli obblighi di ciascuna delle parti ai sensi del Contratto di Conferimento.

### **3 Durata**

- 3.1 La Convenzione ha efficacia immediata fra ATO e Proprietario dell'Impianto ed avrà efficacia nei confronti del Gestore di ambito a partire dall'inizio della Concessione.
- 3.2 La Convenzione terminerà con il termine – per qualunque motivo – della Concessione.
- 3.3 Qualora la Concessione non sia aggiudicata entro il 31/12/2014, la presente Convenzione si scioglierà di diritto senza che nulla sia dovuto da una Parte all'altra.

### **4 Quantità e qualità dei rifiuti in ingresso**

- 4.1 Il Proprietario dell'Impianto s'impegna ad accettare il Conferimento da parte del Gestore di ambito per tutta la durata della Concessione, delle quantità annue di rifiuti espresse in tonnellate (con i parametri di qualità espresse in Allegato B) comprese nei valori minimi e massimi indicati nel Piano Economico e Finanziario Allegato alla presente Convenzione come Allegato D.
- 4.2 Il conferimento di quantità di rifiuti superiori al massimo od inferiori al minimo rispetto ai valori indicati nel Piano Economico Finanziario di cui all'Allegato D potrà solo avvenire con il consenso del Proprietario dell'Impianto e di ATO.
- 4.3 Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma 4.2 da parte del Gestore di ambito, dà diritto al Proprietario dell'impianto di rivalersi su quest'ultimo per le penali inserite nel contratto di conferimento. L'ammontare delle penali è escluso dai costi che determinano la tariffa d'ambito.
- 4.4 Il Proprietario dell'impianto è tenuto a dare tempestiva comunicazione ad ATO delle sanzioni applicate al Gestore di ambito e dei relativi importi.



- 4.5 Il materiale conferito dovrà avere caratteristiche tali da consentire il riconoscimento dei Certificati Verdi nel regime forfettario del 51% secondo quanto previsto all'art.19 del DM 18-12-2008 e s.m.i..

## **5 Prezzo di accesso**


- 5.1 Il Prezzo di accesso per il servizio reso dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e le modalità della sua determinazione sono indicate nell'Allegato A.1. alla presente Convenzione e sarà aggiornato come previsto al successivo art. 6.
- 5.2 Il Conferimento di RU da parte del Gestore di ambito in quantità tra il minimo ed il massimo (ovvero superiori al massimo o inferiori al minimo, così come disciplinato dal precedente art.4 comma 2) rispetto a quanto indicato nel Piano economico e finanziario dell'Impianto (Allegato D), determina una modifica automatica del Prezzo di accesso così come previsto nell'Allegato A.3.
- 5.3 Gli importi del Prezzo di accesso previsti nel presente art. 5 devono intendersi al netto dell'IVA e comprensivi invece di tutte le voci previste nel Piano economico-finanziario riportato nell'Allegato D.

## **6 Aggiornamento del Prezzo di accesso**

- 6.1 Il Prezzo di accesso sarà aggiornato e approvato dall'ATO annualmente secondo quanto previsto nell'Allegato A.3.
- 6.2 Laddove il Proprietario dell'Impianto non rispetti i termini di comunicazione delle informazioni necessarie all'aggiornamento del Prezzo di accesso indicate nell'Allegati A3, C e D, ATO provvederà alla determinazione del Prezzo di accesso stesso sulla base di proprie stime e previsioni, fino a determinazione definitiva dell'aggiornamento da applicare, previa comunicazione al Gestore di ambito e al Proprietario dell'Impianto.
- 6.3 Qualora ATO non rispetti i termini per la comunicazione al Gestore di ambito e al Proprietario dell'Impianto indicati in Allegato A per l'aggiornamento del prezzo, il Proprietario dell'Impianto applicherà in via provvisoria il prezzo già in vigore, previa comunicazione al Gestore di ambito e ad ATO fino a statuizione del nuovo prezzo, salvo il diritto al conguaglio.

## **7 Obblighi del Titolare dell'Impianto**

- 7.1 Il Proprietario dell'Impianto ha l'obbligo di effettuare la termovalorizzazione del rifiuto conferito dal Gestore di ambito nel rispetto



delle norme vigenti, delle migliori pratiche di gestione, della presente Convenzione e del Contratto di Conferimento. Il Proprietario dell'Impianto garantisce inoltre priorità al Servizio oggetto della presente Convenzione e dal Contratto di Conferimento in modo tale da non compromettere le attività di pubblico servizio svolte dal Gestore di ambito.

- 7.2 Resta inteso che lo svolgimento del Servizio e le conseguenti attività di cui ai precedenti punti è subordinato sia al mantenimento in essere e al rispetto dei permessi e delle autorizzazioni, sia all'acquisizione di quelli necessari che sarà cura ed obbligo del Proprietario dell'Impianto richiedere e fare tutto quanto di propria pertinenza per ottenere.
- 7.3 Il Proprietario dell'Impianto s'impegna, anche nei confronti dell'ATO, ad adempiere ad ogni obbligazione discendente dalla Convenzione e dal Contratto di Conferimento.
- 7.4 Il Proprietario dell'Impianto provvederà all'invio all'ATO di tutti i dati gestionali necessari per l'aggiornamento del Prezzo di accesso secondo quanto indicato nei relativi allegati.
- 7.5 Il Proprietario dell'Impianto si impegna a manlevare e tenere indenne ATO da qualsivoglia responsabilità non imputabile ad ATO connessa alla mancata o non corretta esecuzione, totale o parziale, della presente Convenzione.

## **8 Ruolo di ATO**

- 8.1 Il Proprietario dell'Impianto autorizza incondizionatamente ATO ad indicare fra le condizioni della Gara ed in particolare nel Contratto di Servizio ivi previsto, l'obbligo per il Proprietario dell'Impianto (ove, nei casi previsti, indichi nell'Offerta di volersi avvalere del Servizio) di sottoscrivere il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito, in conformità ai permessi, alle autorizzazioni e alle disposizioni normative, incorporando in esso e non derogando, implicitamente o espressamente, tutto quanto previsto nella presente Convenzione.
- 8.2 Nel caso previsto nel precedente comma, ATO includerà nella documentazione di Gara un originale firmato della presente Convenzione, che dovrà essere sottoscritta dal Gestore di ambito per adesione, ed indicherà il Prezzo di accesso indicato all'art. 5 da corrispondere per ciascuna tonnellata conferita al Proprietario dell'Impianto.




## **9 Disciplina delle interruzioni del servizio**

- 9.1 L'erogazione del Servizio non può essere interrotta o sospesa se non per:
- a) ragioni di forza maggiore tempestivamente comunicate dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e all'ATO;
  - b) per ordine motivato dell'ATO;
  - c) per necessità tecniche dell'Impianto in conformità ai programmi di manutenzione allegati al Contratto di Conferimento e, altrimenti, per impreviste indifferibili necessità tempestivamente comunicate dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e all'ATO.
- 9.2 Il Proprietario dell'Impianto comunica tempestivamente al Gestore di ambito e all'ATO le eventuali interruzioni del Servizio, indicandone le ragioni, la prevedibile durata e le misure adottate per garantire la ripresa ed il regolare svolgimento del Servizio stesso.
- 9.3 L'interruzione o la sospensione derivanti da ragioni tecniche dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario a rimuovere le cause di interruzione o sospensione. Il Proprietario dell'Impianto è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio.
- 9.4 Qualora l'interruzione o sospensione del Servizio sia determinata da cause riconducibili a responsabilità del Proprietario dell'Impianto, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento al Gestore di ambito di una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00), per ogni giorno di mancato Servizio a far data dalla formale diffida ad adempiere di ATO o del Gestore di ambito, salvo sempre il diritto del Gestore di ambito al risarcimento dei maggiori danni.

## **10 Obblighi del Gestore di ambito**

- 10.1 Il Gestore di ambito sarà tenuto al rispetto della presente Convenzione e del Contratto di Conferimento.
- 10.2 Il Gestore di ambito dovrà comunicare preventivamente al Proprietario dell'Impianto e ad ATO la previsione annuale dei flussi mensili di RU che saranno conferiti all'Impianto e di ogni altra informazione necessaria al Proprietario dell'Impianto per pianificare il Servizio, così come specificato nell'allegato F.

## **11 Controlli sui dati gestionali dell'impianto**




- 11.1 Il Proprietario dell'Impianto si obbliga ad agevolare forme di controllo dei dati gestionali relativi all'Impianto da parte di ATO riportati nell'Allegato C, ed a fornire le ulteriori informazioni da questa richieste.
- 11.2 ATO potrà effettuare controlli o sopralluoghi con proprio personale tecnico e il Proprietario dell'Impianto s'impegna fin d'ora a dare accesso alle richieste di informazione rilevanti per la presente convenzione a tale personale.
- 11.3 Per facilitare la redazione del piano economico-finanziario da parte di ATO, il Proprietario dell'Impianto si impegna, in particolare, a redigere il conto economico dell'Impianto separatamente da ogni altra attività.
- 11.4 Il Gestore di ambito ed il Proprietario dell'Impianto si scambieranno ogni informazione reciprocamente utile per lo svolgimento del servizio e invieranno contestualmente a ATO copia di tali comunicazioni, se richieste.

## **12 Modifiche, integrazioni e specifiche**

- 12.1 Ogni modifica, integrazione e/o specifica alla presente Convenzione ed al Contratto di Conferimento eventualmente concordata potrà essere apportata esclusivamente per iscritto e, per quanto riguarda il Contratto di Conferimento, solo se approvata da ATO.
- 12.2 Il Proprietario dell'Impianto ed il Gestore di Ambito s'impegnano, ove richiesto dall'ATO, ad apportare alla presente Convenzione ogni variazione che si rendesse necessaria e/o opportuna in conseguenza di modificazioni normative e/o di pianificazione per assicurare le medesime finalità sostanziali qui previste, ove possibile.

## **13 Scioglimento della Convenzione**

- 13.1 La Convenzione si risolverà di diritto qualora si verifichi a carico del Proprietario dell'Impianto la perdita dei requisiti per la gestione, quali il fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 13.2 ATO avrà la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta al Proprietario dell'Impianto, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
  - a) gravi danni all'ambiente nel corso della gestione dell'Impianto;
  - b) grave inadempimento alla normativa sulla sicurezza;
  - c) gravi inadempimenti tali da comportare interruzioni al servizio.



- 13.3 ATO potrà altresì recedere dalla Convenzione con almeno un anno di preavviso, per ragioni di pubblico interesse, e/o di modifiche normative.
- 13.4 In caso di scioglimento della Convenzione sarà risolto di diritto anche il Contratto di Conferimento e, nelle ipotesi di cui ai commi 13.1 e 13.2, tale risoluzione s'intenderà ad ogni effetto imputabile a fatto e colpa del Proprietario dell'Impianto, con conseguente diritto al risarcimento dei danni a favore del Gestore di ambito.
- 13.5 Nel caso di scioglimento ai sensi del comma 13.3 nessun ulteriore compenso, indennizzo od altro sarà dovuto da una parte all'altra fra Proprietario dell'Impianto e Gestore di ambito, alla cessazione del Contratto di Conferimento.

#### **14 Invalidità parziale**

- 14.1 L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni della presente Convenzione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. Si conviene comunque che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

#### **15 Spese**

- 15.1 Le eventuali spese relative alla stipula della presente Convenzione e le conseguenti spese di registrazione, diritti di segreteria e oneri fiscali (imposta di registro di cui al DPR 131/1986; imposta sul bollo di cui al DPR 642/1972), sono a totale carico del Proprietario dell'Impianto.

#### **16 Foro competente**

- 16.1 Nel caso di controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ATO Toscana, Centro



Proprietario dell'Impianto




## **Allegato A: Prezzo di accesso e modalità di aggiornamento**

### **A.1 Determinazione del Prezzo di accesso**

1. Il Prezzo di accesso copre tutti i costi, diretti e indiretti, del servizio di cui all'art. 1 della presente Convenzione. Le componenti di costo relative al servizio in oggetto sono verificate da ATO in analogia con quanto previsto dal metodo normalizzato di cui all'art.1 del DPR158/1999.
2. Qualora l'impianto non tratti esclusivamente il materiale conferito dal Gestore di Ambito, i costi diretti di gestione dell'impianto concorrono a definire il Prezzo di accesso solo limitatamente all'uso effettivo attribuibile alla quota dei rifiuti urbani trattati nello stesso impianto.
3. Per la determinazione analitica dei costi operativi di gestione (CG) e dei costi comuni (CC) di cui al DPR 158/1999 dell'impianto si fa riferimento alle categorie previste dal D.Lgs.127/1991 relativo alla redazione dei bilanci ed alle specifiche definite da ATO, secondo le modalità riportate successivamente.
4. Tutti gli eventuali finanziamenti pubblici percepiti dal Proprietario dell'Impianto inerenti le attività oggetto del presente contratto, inclusi quelli previsti dall'art. 3, comma 1 della L.R. 25/1998 e ss.mm.ii., sono contabilizzati dal Proprietario dell'Impianto in modo separato e concorrono alla riduzione del prezzo di conferimento approvata da ATO. In particolare, ai fini dell'equivalenza di cui al punto 1 dell'Allegato al DPR 158/1999, i contributi in conto esercizio diminuiscono di un ammontare corrispondente i costi di gestione, mentre i finanziamenti in conto capitale abbattano i costi d'uso del capitale CK di cui allo stesso DPR 158/1999.
5. Il prezzo di conferimento definito nel piano economico-finanziario è definito a preventivo e successivamente verificato a consuntivo entro il 15 Luglio di ciascun anno da ATO, che provvede all'aggiornamento del PEF entro il 30 Ottobre, con riferimento a:
  - a) gli investimenti realizzati nell'anno n-1;
  - b) i ricavi derivanti dalla vendita di materie prime seconde e di energia o da qualsiasi altra origine comunque collegabile con il trattamento degli input all'anno n-1;
  - c) il volume degli input effettivamente trattati con riferimento all'anno n-1;il volume degli output dell'impianto con riferimento all'anno n-1.

### **A.2 Criteri per l'elaborazione del Piano economico-finanziario**

1. Il Piano economico-finanziario dell'impianto riporta:



- α) Le quantità in input e in output dell'impianto provenienti dal gestore di ambito e quelle totali trattate nell'esercizio di riferimento;
- β) i costi diretti specifici dell'impianto, che dovranno essere coperti totalmente o parzialmente dalla tariffa nell'esercizio di riferimento;
- χ) i ricavi da vendita di materie prime seconde o da cessione di energia nell'esercizio di riferimento;
- δ) i contributi pubblici percepiti specificando se in conto esercizio o in conto capitale;
- ε) gli investimenti (immobilizzazioni) effettuati nel corso dell'esercizio di riferimento.

2. Secondo il metodo tariffario sono inclusi in tariffa tutti e soli i costi compresi nelle voci B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13 e B14 del conto economico e BI e BII dell'attivo dello Stato Patrimoniale, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 127/1991. Analogamente, i costi specifici dell'impianto per concorrere alla definizione del prezzo devono risultare contabilizzati in tali voci nel bilancio del Proprietario dell'Impianto.


3. I costi ricompresi nelle voci di bilancio di cui sopra e i ricavi sono espressi in termini delle categorie definite dal metodo tariffario. In particolare, si distinguono: i costi operativi di gestione (CG), le entrate e degli investimenti programmati (I), la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito (R), componente del costo d'uso del capitale (CK). I parametri relativi all'inflazione programmata (IP) e il tasso (r) da utilizzare per il calcolo della remunerazione del capitale investito (R) sono quelli indicati nel bando di gara.

4. I CC sono inseriti come contabilizzati solo quando interamente attribuibili all'impianto. Qualora siano invece attribuibili solo quota parte, nel Piano economico-finanziario si inserisce una loro stima definita pari al massimo al 13% dei costi totali diretti d'impianto.

### **A.3 Modalità di aggiornamento del Prezzo di accesso**

1. L'aggiornamento del prezzo di conferimento è definito da ATO sulla base di un lavoro istruttorio di verifica delle grandezze di rilievo svolto da ATO, il Gestore di Ambito e il Proprietario dell'Impianto.

2. Il Piano economico-finanziario dell'impianto dell'anno n-1 consuntivato entro il 15 Luglio di ogni anno n sulla base del quale viene calcolato da ATO, l'eventuale conguaglio dell'anno n-1 a favore del Proprietario di impianto o del gestore di ambito costituisce la base su cui determinare il prezzo di conferimento per l'anno n+1. In particolare, il piano per l'anno n+1 sarà stimato tenendo conto delle quantità che saranno presumibilmente conferite e/o ritirate e dei costi effettivi rilevati per l'anno n.




3. Il Piano economico-finanziario definisce il prezzo di conferimento dovuto dal Gestore di Ambito fino alla definizione del relativo conguaglio.

In fase di aggiornamento del Piano economico finanziario verranno verificati:

- gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra i dati preventivi e i consuntivi;
- gli scostamenti relativi agli investimenti programmati e realizzati.

4. Il Proprietario dell'Impianto fornisce, entro e non oltre il 15 Luglio di ciascun anno, ad ATO e al Gestore di Ambito tutti gli elementi utili a motivare gli scostamenti rilevanti in sede di conguaglio annuale.



## **Allegato B: Qualità input/output dei flussi dei rifiuti conferiti all'impianto**

### **Caratteristiche di qualità generali dei rifiuti da conferire all'impianto**

Sulla base della pianificazione regionale, provinciale e di ambito, le categorie di rifiuti conferibili agli impianti di termovalorizzazione, sono:


- o rifiuti urbani indifferenziati (20.03.01);
- o FS (Frazione Secca) dall'indifferenziato (19.12.12);
- o CSS (19.12.10);
- o Scarto combustibile dalla produzione di CSS (19.12.12);
- o rifiuti speciali ed assimilati.

Nello specifico i rifiuti di cui sopra dovranno avere caratteristiche tali da consentire il riconoscimento dei Certificati Verdi nel regime forfettario del 51% secondo quanto previsto all'art.19 del DM 18-12-2008 e s.m.i..

### **Caratteristiche generali dei rifiuti in uscita dall'impianto**

I rifiuti in uscita dagli impianti di termovalorizzazione (scorie di combustione e ceneri dalla depurazione dei fumi). ricadono al di fuori dalla pianificazione di ambito e la relativa gestione è a carico del Proprietario dell'Impianto.

In ogni caso, viste le previsioni di cui all'art 182 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in ordine alla minimizzazione dello smaltimento e massimizzazione del Recupero, le scorie e ceneri prodotte dagli impianti dovranno prevalentemente trovare collocazione presso impianti di recupero, lasciando lo smaltimento quale ipotesi residuale, funzionalmente alle possibilità di recupero di detti rifiuti.



## **Allegato C: Comunicazioni dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto**


### **C.1 Premessa**

Il Proprietario dell'Impianto dovrà comunicare ad ATO, sulla base del relativo schema di report ed entro il 15 Luglio di ciascun anno, i dati mensili dei primi 6 mesi dell'anno ed il consuntivo dell'anno precedente relativo alla quantità e alla qualità di rifiuto mensilmente in ingresso all'impianto oggetto della convenzione, la quantità e qualità dei materiali in uscita (compresa per i materiali avviati a discarica i relativi IRD e PCI) e la destinazione successiva, intesa come tipologia di destinazione (es.: discarica, compostaggio, incenerimento etc.).

Il mancato invio delle informazioni ad ATO nei tempi previsti darà origine, trascorsi inutilmente quindici giorni dal ricevimento di specifico sollecito, ad una penale di 300 euro per ogni giorno di ritardo.

### **C.2 Elenco dati da comunicare**

- A. Le quantità in ingresso all'impianto e provenienti dal gestore di ambito suddivise per tipologia (codice CER);
- B. Le quantità in ingresso all'impianto non provenienti dal gestore di ambito;
- C. Le quantità e la destinazione di materiale in uscita dall'impianto e riconducibili agli input del gestore di ambito (tra tali output avviati a smaltimento: la misurazione della qualità delle scorie;
- D. Il numero di giorni di eventuale fermo impianto e le relative cause;
- E. Dovranno essere fornite elaborazioni statistiche dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio delle emissioni, oltre che i rilevamenti periodici effettuati ad integrazione del monitoraggio in continuo.




**Allegato D: Piano economico finanziario dell'impianto**

**RIFIUTI CONFERIBILI DURANTE LA CONVENZIONE**

<b>Periodo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Tonn./anno</b>
Valori annui	Quantità minima input CSS e/o FC	20.000
	Quantità massima input CSS e/o FC	23.000


<b>Quantità trattate</b>	<b>UdM</b>	<b>Previsione anno 2014</b>
Quantità servizi interni/ATO CER 19.12.10	t	23.000
Quantità extra ATO	t	-
<b>TOTALE</b>	<b>t</b>	<b>23.000</b>

<b>Voci da DPR</b>	<b>UdM</b>	<b>Previsione 2014</b>
Totale Materiali	€	0
Totale Oneri e prestazioni	€	2.089.283,16
Totale Utenze	€	0
Canoni Leasing*	€	0
Totale Costo del Lavoro	€	123.396,00
Totale Canoni	€	0
Indennità di disagio ambientale	€	161.000,00
Totale CG	€	2.373.679,16
Ricavi da certificati verdi	€	-702.291,12
Ricavi da vendita energia	€	-808.607,56
Ricavi Totali Energia	€	-1.510.898,68
Totale Ammortamenti	€	977.614,26
Totale Accantonamenti	€	0
Remunerazione	€	515.585,73
Totale Costi d'uso del capitale	€	1.493.199,99
Totale Costi generali	€	243.394,71
Corrispettivo	€	2.599.375,18
<b>Corrispettivo unitario</b>	<b>€/t</b>	<b>113,02</b>




**Allegato E: Piano di manutenzione dell'impianto**

<b>LINEA 1 - CDR</b>		<b>LINEA 2 - RSU</b>		<b>LINEA 3 - RSU</b>	
Numero settiman.	Capacità settiman.ton.	Numero settiman.	Capacità settiman.ton.	Numero settiman.	Capacità settiman.ton.
1	500	1	0	1	550
2	500	2	0	2	550
3	500	3	0	3	550
4	500	4	0	4	550
5	0	5	0	5	550
6	0	6	0	6	650
7	500	7	0	7	550
8	500	8	0	8	550
9	500	9	0	9	550
10	500	10	0	10	550
11	500	11	0	11	550
12	500	12	0	12	550
13	500	13	0	13	550
14	500	14	0	14	550
15	500	15	300	15	0
16	500	16	0	16	550
17	500	17	0	17	550
18	500	18	0	18	550
19	500	19	0	19	550
20	500	20	0	20	550
21	500	21	0	21	550
22	500	22	0	22	550
23	500	23	0	23	550
24	500	24	0	24	550
25	500	25	0	25	550
26	500	26	0	26	550
27	500	27	0	27	550
28	500	28	0	28	550
29	500	29	0	29	550
30	500	30	0	30	550
31	500	31	0	31	550
32	0	32	300	32	650
33	0	33	300	33	650



34	0	34	300	34	650
35	0	35	300	35	650
36	500	36	300	36	0
37	500	37	300	37	0
38	500	38	0	38	0
39	500	39	0	39	550
40	500	40	0	40	550
41	500	41	0	41	550
42	500	42	0	42	550
43	500	43	0	43	550
44	500	44	0	44	550
45	500	45	0	45	550
46	500	46	0	46	550
47	500	47	0	47	550
48	500	48	0	48	550
49	500	49	0	49	550
50	500	50	0	50	550
51	500	51	0	51	550
52	500	52	0	52	550
	23.000		2.100		26.900



## **Allegato F: Comunicazioni del Gestore di Ambito al Titolare dell'impianto**

Il Gestore di ambito dovrà comunicare preventivamente al Proprietario dell'Impianto e ad ATO la previsione annuale dei flussi mensili di RU che saranno conferiti all'Impianto e di ogni altra informazione necessaria al Proprietario dell'Impianto per pianificare il Servizio.

Variazioni alle previsioni mensili dovranno essere comunicate al Proprietario dell'Impianto con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dall'inizio di ogni mese unitamente alla riprogrammazione dei quantitativi per i periodi successivi (in modo tale da garantire per l'anno di riferimento conferimenti complessivi per i quantitativi di cui all'allegato D).

Il Gestore di ambito dovrà comunicare entro il giovedì di ogni settimana la programmazione giornaliera dei conferimenti all'impianto richiesti per la settimana successiva. I conferimenti dovranno avvenire secondo le modalità operative fissate nel Contratto di Conferimento.

Modifiche al piano giornaliero di conferimenti settimanali potranno essere richieste, salvo cause di forza maggiore, dal Gestore di ambito con almeno tre giorni di anticipo rispetto ad ogni giornata di conferimento programmata.

